

***PROCEDURE DELIBERATIVE IN MATERIA  
DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI  
CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI***

*Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2017*

**Aggiornamenti effettuati**

---

<b>VERSIONE</b>		<b>Contenuto dell'aggiornamento</b>
<b>N.</b>	<b>DEL</b>	
01	18/12/2012	Versione iniziale.
02	21/01/2014	Aggiornamento e ottimizzazione esposizione procedure. Rivisti limiti operazioni maggiore rilevanza
03	16/05/2017	Adeguamento al nuovo Regolamento Generale

## *Sommario*

PREMESSA.....	3
1. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE.....	5
2. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	5
2.1 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	5
2.2. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI .....	6
2.3. AGGIORNAMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	7
3. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	7
3.1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA .....	8
3.2 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	8
3.3 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RIENTRANTI NEI CASI DI ESENZIONE.....	9
3.3.1 OPERAZIONI ORDINARIE.....	9
3.3.2 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO.....	9
3.3.3 OPERAZIONI RIENTRANTI IN UNA DELIBERA QUADRO .....	10
3.4 OPERAZIONI CHE RICADONO NELLA DISCIPLINA EX ART. 136 TUB.....	10
4. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	10
4.1 VERIFICA SOGGETTO COLLEGATO.....	10
4.2 VERIFICA LIMITI DI RISCHIO .....	11
4.3 CLASSIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE .....	11
4.4 ITER DELIBERATIVI .....	12
4.4.1 FASE ISTRUTTORIA (O PRE-DELIBERATIVA).....	13
4.4.2 FASE DELIBERATIVA.....	14
4.4.3 ITER SEMPLIFICATO PER OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TUB.....	16
4.4.4 ULTERIORI PRESIDI.....	16
5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI.....	17
ALLEGATI .....	18

## PREMESSA

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche “Disposizioni”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione del Credito Cooperativo Friuli S.C. (la “**Banca**”) ha adottato il documento “Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” (di seguito la “Policy”) in cui sono disciplinate le politiche applicabili all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati.

A completamento della suddetta Policy ed in attuazione della citata disciplina, sono definite dalla Banca con il presente documento le “Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” (di seguito le “Procedure”).

Gli obiettivi del presente documento sono:

- istituire il processo organizzativo atto a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati (gestione del perimetro dei soggetti collegati) ed individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- definire il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento sono di seguito riportate:

- **Esponenti aziendali:** i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Banca e i componenti la Direzione Generale;
- **Amministratore indipendente:** l'amministratore, individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione, che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., e che sia in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto. Con la medesima delibera è stato individuato un amministratore supplente munito dei medesimi requisiti qualora il precedente sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione;

Ulteriori definizioni rilevanti prese a riferimento nel documento sono riepilogate in allegato..

Le presenti Procedure sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, acquisito il parere vincolante da parte **dell'Amministratore indipendente** e **del Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di

taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, l'Amministratore indipendente e il Collegio Sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa.

In particolare l'Area Controlli e *Compliance* ha verificato la conformità delle presenti Procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia e la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica della Banca.

L'Ufficio Organizzazione e Pianificazione assicura la messa in opera delle presenti Procedure e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle Unità Operative competenti.

Le presenti Procedure, entrate in vigore con il 1 gennaio 2013, sono aggiornate periodicamente a cura dell'Ufficio Affari Istituzionali, con il supporto della Funzione di Conformità, al ricorrere di variazioni significative o normative.

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della Banca.

## 1. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- **Funzioni proponenti:** diverse a secondo del processo aziendale interessato (Credito, Finanza ecc.),.
- **Ufficio Affari Istituzionali.**
- **Area Crediti – Ufficio Amministrazione Fidi**
- **Ufficio Amministrazione**
- **Area Controlli e Compliance**
- **Internal Audit:**
- **Ufficio Organizzazione e Pianificazione**
- **Amministratore indipendente**
- **Collegio Sindacale**
- **Direzione Generale**
- **Organi deliberanti** collegiali o delegati in base al diverso processo aziendale interessato.

Si rinvia alla Policy per ruoli e responsabilità delle singole funzioni aziendali coinvolte.

## 2. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

### 2.1 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

Con riferimento ed in conformità alle disposizioni in materia si definisce :

**a) parte correlata**, i soggetti di seguito indicati in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:

- a) gli esponenti aziendali, da intendersi come i soggetti che svolgono funzioni di Amministrazione e Controllo, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale della Banca;
- b) il partecipante, inteso come il socio della Banca che, in ragione della sua partecipazione, sia tenuto a richiedere le autorizzazione di cui all'art.19 del TUB;
- c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti l'Organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di atti in qualsiasi forma stipulati aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d) una società o un'impresa costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o una influenza notevole;

**b) soggetti connessi**, da intendersi:

- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle precedenti lettere b) e c) della definizione sopra riportata, ovvero, i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da quest'ultimi.

**c) soggetti collegati**, identificabili dall'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

## 2.2. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi. A tal fine, la norma prevede che i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei loro soggetti collegati.

La procedura informatica della Banca, oltre a supportare il censimento dei soggetti collegati, consente di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché di registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che, l'**Ufficio Affari Istituzionali**, al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico ad un Esponente aziendale provvede a raccogliere la dichiarazione relativa ai soggetti collegati per il tramite di uno specifico modulo di attestazione denominato "Questionario registro circolare 263" (di seguito anche "documento per il censimento"), in cui lo stesso Esponente Aziendale comunica sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso connessi.

Il documento per il censimento consente di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere oltre che alle disposizioni contenute nella Circolare 263, anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB e del principio contabile internazionale IAS 24.

Nell'ambito del documento per il censimento, l'Esponente dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado.

Il documento per il censimento è compilato e sottoscritto dall'Esponente Aziendale, con il supporto dell'**Ufficio Affari Istituzionali** che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.

Le informazioni richieste tramite il modulo di attestazione sono considerate minimali ai fini del censimento in procedura, sulla base delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della Banca.

In particolare, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale ( laddove attribuito e conosciuto).

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- Intestazione;
- Partita Iva e o Codice fiscale;
- Sede legale.

Tutti i documenti per il censimento compilati e firmati sono trasmessi all'**Ufficio Amministrazione Fidi** che procede al censimento delle informazioni nella già richiamata procedura informatica che

consente la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Nell'attività di censimento l'**Ufficio Amministrazione Fidi**, ha cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni economiche e giuridiche sulla base delle indicazioni e verifiche del **Responsabile dell'Area Crediti**.

Nella definizione dei collegamenti, l'**Ufficio Amministrazione Fidi** dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalla presente Procedura e dalla Policy.

La Banca mette a disposizione delle Funzioni aziendali competenti, mediante procedura informatica, l'elenco e le informazioni inerenti i Soggetti Collegati.

### 2.3. AGGIORNAMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalla Vigilanza è assolutamente necessario tenere continuamente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca.

A tal proposito, è responsabilità del singolo esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazione alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo documento per il censimento, debitamente sottoscritto e datato dall'Esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale all'**Ufficio Affari Istituzionali** per l'aggiornamento del documento per il censimento a suo tempo rilasciato.

Con frequenza almeno annuale dell'**Ufficio Affari Istituzionali** provvede a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento.

L'**Ufficio Amministrazione Fidi** provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

## 3. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni:

*“la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:*

- *quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;*
- *i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;*
- *le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;*

- *le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.*

Fermo restando quanto descritto nella Policy al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- **Operazioni di maggiore rilevanza;**
- **Operazioni di minore rilevanza;**
- **Operazioni rientranti nei casi di esenzione:**
  - **Operazioni ordinarie;**
  - **Operazioni di importo esiguo;**
  - **Operazioni rientranti in una delibera quadro;**
- **Operazioni che ricadono anche nella disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB.**

### **3.1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

Ai fini della identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, la Banca adotta un criterio prevalentemente quantitativo legato all'indice di rilevanza del controvalore, come definito dalle Disposizioni (vedi Allegato 1): in tal senso sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni il cui controvalore è maggiore di Euro 1.500.000,00, fermo restando il rispetto della soglia massima stabilita dalle Disposizioni nel 5% del patrimonio di vigilanza

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Sono altresì da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

Sono operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quelle definite dalle caratteristiche di tipo quantitativo sopra definite, quelle che, in base a criteri "qualitativi"<sup>1</sup> non sono in linea con l'ordinaria operatività della Banca.

### **3.2 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

Rientrano in questa fattispecie tutte le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza.

---

<sup>1</sup>A titolo esemplificativo e non esaustivo : tipologia di controparte, tipologia di operazione, condizioni dell'operazione, tempistica dell'operazione.



### 3.3 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RIENTRANTI NEI CASI DI ESENZIONE

Tra le operazioni di minore rilevanza rientranti nei casi di esenzione si distinguono:

#### 3.3.1 OPERAZIONI ORDINARIE

Trattasi di operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Vi rientrano a titolo indicativo e non esaustivo l'attività di esercizio del credito - ivi incluso il rilascio di garanzie - le operazioni di raccolta, l'acquisto, la vendita ed il collocamento di strumenti finanziari, i servizi di incasso e pagamento ed altri prodotti/servizi tipici bancari.

Per qualificare l'operazione come ordinaria è necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- **oggettività delle condizioni**, in termini di:
  - a. **condizioni e termini contrattuali**: quando le condizioni applicate all'operazione sono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono i tassi di interesse e, più in generale, le condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio, ivi comprese le condizioni applicate, anche in esercizio dei poteri di deroga, dai diversi organi delegati in base alle delibere tempo per tempo adottate purché entro i limiti attribuiti alla Direzione Commerciale;
  - b. **frequenza**: quando l'operazione si ripete in modo regolare e continuativo nel tempo;
- **semplicità dello schema economico-contrattuale**: quando l'operazione rientra in uno schema contrattuale predefinito e standardizzato;
- **contenuta rilevanza quantitativa**: quando l'importo dell'operazione è compreso nei sotto indicati limiti per tipo di operazione e controparte:

Operazioni di Credito	Limite di importo
Con controparti Retail	<300.000,00
Con controparti Corporate	<500.000,00

Per le operazioni di raccolta, di acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari, per i servizi di incassi e pagamenti ed altri prodotti/servizi tipici bancari ecc. ai fini della classificazione dell'operazione tra le "operazioni ordinarie" non si tiene conto della rilevanza quantitativa dell'operazione.

- **tipologia della controparte**: quando le caratteristiche dell'operazione risultano coerenti con la tipologia di controparte.

#### 3.3.2 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Sono le operazioni il cui controvalore è inferiore a **€ 250.000,00**.

### 3.3.3 OPERAZIONI RIENTRANTI IN UNA DELIBERA QUADRO


Sono operazioni disciplinate con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini e nei limiti stabiliti dalle Disposizioni. L'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

### 3.4 OPERAZIONI CHE RICADONO NELLA DISCIPLINA EX ART. 136 TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano “esponenti bancari” o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applicano le procedure deliberative semplificate secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.3.

## 4. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle seguenti fasi:



Si descrivono di seguito le attività previste per le diverse fasi.

### 4.1 VERIFICA SOGGETTO COLLEGATO

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Funzione proponente verifica, accedendo al sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato, rispetto al quale, conseguentemente risulta necessario applicare la disciplina di cui trattasi.

In particolare, per alcune tipologie di operazioni (credito, raccolta, investimenti finanziari), la procedura gestionale di riferimento è in grado di segnalare in automatico se la controparte è un soggetto collegato nel momento in cui la Funzione proponente richiama nella suddetta procedura il codice identificativo anagrafico della controparte.

Per altre tipologie di operazioni, invece, dove la procedura gestionale di riferimento non dovesse assistere l'identificazione del soggetto collegato, la Funzione proponente è comunque tenuta ad effettuare una interrogazione nel registro delle parti correlate al fine di accertare la presenza di eventuali soggetti collegati.

#### 4.2 VERIFICA LIMITI DI RISCHIO

In presenza di soggetti collegati, posto che non tutti i tipi di operazione potrebbero essere automaticamente registrati dall'applicativo informatico per la gestione dei rapporti con i soggetti collegati, al termine dell'istruttoria e prima che l'operazione sia autorizzata, la Funzione proponente accerta che l'operazione sia stata inserita automaticamente nella procedura. In caso negativo, aggiorna il registro delle parti correlate per consentire all'applicativo la corretta gestione dell'operazione.

La **Funzione Proponente**, con il supporto dell'applicativo informatico ove predisposto, per le attività di rischio verifica il rispetto dei limiti previsti dalla normativa prudenziale per il medesimo insieme di soggetti collegati e, per i contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni, verifica il rispetto del limite previsto dallo statuto.

Nel caso in cui il controvalore nominale dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere, comporti il mancato rispetto dei suddetti limiti, la Funzione Proponente/il sistema informativo non dovrà consentire l'esecuzione dell'operazione.

In tale circostanza, la Funzione Proponente informa tempestivamente il **Direttore Generale e l'Area Controlli e Compliance** dell'impossibilità di eseguire l'operazione, inoltrando tutte le informazioni in suo possesso.

Il Direttore Generale può svolgere ulteriori approfondimenti al fine di valutare l'opportunità/possibilità di acquisire per le attività di rischio appropriata garanzia, idonea a fare rientrare l'operazione nell'ambito dei limiti prudenziali. Si considera appropriata la garanzia che impatta sull'esposizione del prestatore consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale (es. ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, pegno su titoli di Stato)<sup>2</sup>. Non sono consentite nuove operazioni che conducono al superamento dei suddetti limiti.

Resta ferma in ogni caso l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni con soggetti collegati, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

#### 4.3 CLASSIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti, la Funzione proponente:

---

<sup>2</sup> Cfr. Circolare 263/2006 Titolo V, Capitolo 1, Sezione 3, Par. 1 (Concentrazione dei rischi) e Titolo II, Capitolo II (CRM).

- a) verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) contestualmente constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- c) in caso l'operazione non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e non sia di maggiore rilevanza, verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;
- d) nel caso in cui l'operazione non sia esigua, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel par.2.3.1 e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure.

Nell'ambito delle operazioni di credito, la classificazione dell'operazione viene effettuata automaticamente dalla procedura in funzione dell'importo dell'operazione stessa, ad esclusione delle operazioni ordinarie, per le quali è richiesto un intervento manuale da parte della Funzione Proponente.

Alla Funzione proponente, ove lo ritenesse opportuno anche alla luce di eventuali ulteriori considerazioni di carattere qualitativo ovvero sulla base dei criteri di individuazione sanciti al par. 2.1, è riservata la facoltà di modificare la classificazione delle operazioni con soggetti collegati attribuendo alla medesima la maggiore rilevanza.

#### 4.4 ITER DELIBERATIVI

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, rilevabili dal *database* esistente nel sistema informativo, l'Unità Operativa<sup>3</sup> (UO) responsabile della fase istruttoria, in genere coincidente con il personale presso le Succursali, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

Nell'effettuazione delle operazioni con soggetti collegati la procedura informatica dedicata attiva in automatico l'iter deliberativo disciplinato nelle Procedure in funzione della classificazione attribuita e della tipologia di operazione in essere.

La classificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa.

Le operazioni classificate come esigue o ordinarie, essendo esenti dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure, seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa del relativo processo della Banca a seconda della tipologia di operazione e dei poteri delegati.

In caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo), nella fase pre-deliberativa, la Funzione proponente contatta con congruo anticipo, per la prescritta informativa sull'operazione, **l'Amministratore indipendente** che dovrà esprimere il proprio parere preventivo.

---

<sup>3</sup> Per l'identificazione dell'Unità Operativa si rimanda alla normativa di riferimento del singolo Processo (Credito, Finanza, ecc.)

Sono inseriti nella procedura informatica per la gestione delle operazioni con soggetti collegati in apposito archivio in formato non modificabile:

- le note della Funzione proponente<sup>4</sup>, e in caso di pareri negativi o condizionati a rilievi da parte dell'Amministratore indipendente, le motivazioni analitiche in ragione delle quali la delibera viene ugualmente assunta con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore indipendente;
- i pareri dell'Amministratore Indipendente<sup>5</sup>;
- i pareri del Collegio Sindacale<sup>6</sup>, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza sulle quali l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi.

L'applicativo informatico consente di storicizzare i dati, le informazioni e i documenti ottici sottoscritti dall'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale relativi alle operazioni con soggetti collegati concluse con delibera di esito positivo o negativo. La documentazione cartacea viene archiviata in originale presso l'Area Controlli e Compliance.

#### **4.4.1 FASE ISTRUTTORIA (O PRE-DELIBERATIVA)**

Le UO incaricate ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche, le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'UO responsabile dell'istruttoria contatta, per la prescritta informativa sull'operazione, l'Amministratore indipendente che dovrà esprimere il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente chiamato, per legge o per statuto, a deliberarla.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria.

L'UO che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dell'Amministratore Indipendente il quale esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

---

<sup>4</sup> Vedi modulo Allegato A.

<sup>5</sup> Vedi modulo Allegato B.

<sup>6</sup> Vedi modulo Allegato C.

All'Amministratore Indipendente spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta a spese della Banca.

L'Amministratore Indipendente formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione. Il modulo verrà archiviato in ottico e in cartaceo presso l'Area Controlli e Compliance..

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**:

- l'Amministratore Indipendente deve ricevere notizia tempestiva dell'avvio delle trattative e un flusso informativo completo e tempestivo già nella fase istruttoria. Egli ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca;
- per tali operazioni, qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
  - l'UO responsabile dell'istruttoria rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
  - l'UO responsabile dell'istruttoria trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dall'Amministratore Indipendente e dal Collegio Sindacale.

#### **4.4.2 FASE DELIBERATIVA**

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte dell'Amministratore indipendente, dando puntuale riscontro alle osservazioni formulate da questi ultimi.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione. Il parere dell'Amministratore Indipendente e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.



Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante dell'Amministratore Indipendente (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre – delibera.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dinanzi indicati (riconciliabilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza almeno annuale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

### Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie <sup>7</sup>
<i>Pre- deliberativa</i>	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—	Si	—
	Informativa verso Amministratori indipendenti	—	Si	Si	—
	Eventuale assistenza	—	Si	Si	—
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—	Si	Si	—
<i>Fase Deliberativa</i>	Formulazione da parte degli Amministratori indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	—	Si	Si	—
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—	Si	Si	—
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	—	Si	Si	—
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	—	—	Si	—

<sup>7</sup> Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono limitarsi a prevedere che: a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione e b) vi siano flussi informativi, almeno annuali, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni.

Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	—	—	Si	—
Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti / Organo con funzione di controllo	—	—	Si	—

#### 4.4.3 ITER SEMPLIFICATO PER OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 DEL TUB

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica le seguenti procedure:

- con riferimento alla “fase pre-deliberativa”:
  - all'Amministratore Indipendente viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Allo stesso deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti di propria scelta. L'Amministratore Indipendente individua le lacune/inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, l'Amministratore Indipendente è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- con riferimento alla “fase deliberativa”:
  - la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); inoltre, la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato dell'Amministratore Indipendente purché la stessa fornisca:
    - adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
    - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

#### 4.4.4 ULTERIORI PRESIDI

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi



competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative stabilite per le operazioni di “maggiore rilevanza”

## 5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

Per quanto riguarda l’informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte:

1. successivamente ad ogni delibera, una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per ogni operazione sulla quale l’Amministratore Indipendente ha espresso parere negativo o condizionato;
2. un’informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse<sup>8</sup> e sulle loro principali caratteristiche;
3. un’informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle delibere quadro;
4. un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza deliberate sulle quali l’Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all’Assemblea dei soci;
5. un’informativa periodica (almeno annuale), in forma aggregata, in merito alle operazioni con soggetti collegati, diverse dalle “operazioni di importo esiguo”, e rientranti nelle operazioni ordinarie per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle procedure.

Per ciascuna operazione rientrante nel perimetro delle presenti procedure, i soggetti che hanno svolto le trattative e l’istruttoria devono:

- predisporre le informative di cui ai punti 2 e 5 sopra previsti;
- fornire tempestivamente all’Ufficio Segreteria Generale e Normative una comunicazione con tutti gli elementi necessari per la predisposizione delle informative aggregate di cui ai punti 1, 3, 4 sopra previsti.

---

<sup>8</sup> Trattasi delle operazioni di “minore rilevanza”, non esigue e non ordinarie.

**ALLEGATI**
**A) Note informative dell'Unità Proponente:**

<b>Segnalazione operazioni ai sensi delle disposizioni di Vigilanza sui soggetti collegati (Circ. Banca d'Italia n.263/2006) Nota informative per l'Amministratore Indipendente/il Collegio Sindacale</b>	MOD.ANW10 ED. 01/2014
---	--------------------------

<b>Nome/Intestazione</b>	
<b>Data nasc/cost il</b>	<b>a</b>
<b>Residenza</b>	
<b>CAG</b>	<b>Cod.fiscale/Patr.IVA</b>
<b>Tipo</b>	<b>Grado di Rischio</b>
<b>Classe di Rischio</b>	

<b>DESCRIZIONE dell'OPERAZIONE</b>

<b>MOTIVAZIONI dell'OPERAZIONE</b>

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE dell'OPERAZIONE</b>

<b>DATI OPERAZIONE</b>	
Importo domanda:	€
Soglia importo esiguo:	< € 250.000,00
Soglia importo maggiore rilevanza:	> € 1.500.000,00
Soglia condizione economica operazioni non ordinarie	Direttore Generale

<b>VALUTAZIONE OPERAZIONE</b>	
Operazione importo esiguo:	
Operazione maggiore rilevanza:	
Operazione ordinaria:	
Operazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'art.136 TUB	
Parere degli amministratori indipendenti:	esito
Valutazioni ulteriori	

 \_\_\_\_\_  
 luogo e data

 \_\_\_\_\_  
 RZ0236

**B) Parere Amministratore Indipendente:**

	<b>Parere preventivo richiesto all'Amministratore indipendente ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza sui soggetti collegati (Circ. Banca d'Italia n.263/2006)</b>	MOD. ANW11 ED. 01/2013
--	--	---------------------------

Con riferimento alla richiesta del Sig. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, avente ad oggetto l'operazione \_\_\_\_\_, ricevuta dalla Banca in data \_\_\_\_\_ e qualificata dalla stessa come operazione di \_\_\_\_\_ (così come definita dalle disposizioni sui soggetti collegati), il sottoscritto \_\_\_\_\_, amministratore indipendente, tenuto conto:

- delle procedure deliberative in tema di Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- della documentazione e delle informazioni ricevute dalla funzione proponente sull'operazione in esame;
- del coinvolgimento, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, durante la fase delle trattative e in quella dell'istruttoria (da rimuovere in caso di operazioni di minore rilevanza! )

Alla luce delle seguenti motivazioni:

1 Ho rilevato la rispondenza dell'operazione all'interesse della banca e alla congruità delle condizioni (operazioni di denaro caldo assimilabili di fatto a questo finanziamento vengono oggi regolate a condizioni anche sensibilmente più basse) applicate al cliente.

2 Ho riscontrato che la rappresentazione dell'operazione è chiara, trasparente e corretta e conforme a normativa.

3 Ho ritenuto che l'operazione non richiede la valutazione di esperti indipendenti esterni.

4 Ho riscontrato una completezza della analisi condotta nonché della sua rappresentazione.

5 Ho appurato la coerenza tra condizioni economiche e tipologia di operazione e tipo di strumento (apertura di credito in C/C).

6 Non ho trovato lacune alcune nel processo di analisi e di proposta.

**Si rilascia:**

- parere favorevole alla conclusione dell'operazione.**
- parere negativo alla conclusione dell'operazione.**
- parere condizionato a rilievi alla conclusione dell'operazione.**

\_\_\_\_\_

luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma

**C) Parere Collegio Sindacale:**

**Parere preventivo del Collegio Sindacale ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza sui soggetti collegati (Circ. Banca d'Italia n.263/2006)**

MOD. ANW13  
ED. 01/2013

Con riferimento alla richiesta del Sig. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, avente ad oggetto l'operazione \_\_\_\_\_, ricevuta dalla Banca in data \_\_\_\_\_ e qualificata dalla stessa come operazione di \_\_\_\_\_ (così come definita dalle disposizioni sui soggetti collegati), il Collegio Sindacale tenuto conto:

- delle procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- del parere negativo o condizionato a rilievi espresso dall'Amministratore indipendente in data \_\_\_\_\_ ;
- della documentazione e delle informazioni ricevute dalla funzione proponente sull'operazione in esame;

Alla luce delle seguenti motivazioni:

1 rilevato la rispondenza dell'operazione all'interesse della banca e alla congruità delle condizioni (operazioni di denaro caldo assimilabili di fatto a questo finanziamento vengono oggi regolate a condizioni anche sensibilmente più basse) applicate al cliente.

2 riscontrato che la rappresentazione dell'operazione è chiara, trasparente e corretta e conforme a normativa.

3 ritenuto che l'operazione non richiede la valutazione di esperti indipendenti esterni.

4 riscontrato una completezza della analisi condotta nonché della sua rappresentazione.

5 appurato la coerenza tra condizioni economiche e tipologia di operazione e tipo di strumento (apertura di credito in C/C).

6 non aver trovato lacune alcune nel processo di analisi e di proposta.

**Si rilascia:**

- parere favorevole alla conclusione dell'operazione.**
- parere negativo alla conclusione dell'operazione.**
- parere condizionato a rilievi alla conclusione dell'operazione.**

\_\_\_\_\_  
luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma

#### D) Principali definizioni:

- parte correlata: gli esponenti aziendali
  - soggetti connessi:
    - le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una parte correlata;
    - gli stretti familiari<sup>9</sup> di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
  - soggetti collegati: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi

In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

- operazioni con soggetti collegati: le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

Tali operazioni si distinguono in:

- Operazioni di maggiore rilevanza: le operazioni in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):
  - i. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
    - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;

---

<sup>9</sup>I parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di questo.

- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
- per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- ii. Indice di rilevanza dell'attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.